Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Martedì, 2 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 177**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1932, n. **865.**
Nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e disposizioni integrative;
Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, con apposite norme adeguate alla particolare condizione topografica e demografica dell'isola Stromboli, la concessione del contributo diretto dello Stato a favore dei danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 300.000 a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la corresponsione del contributo dello Stato relativo alle riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici ed industriali, danneggiati o distrutti, nell'isola Stromboli, dalla eruzione del settembre 1930.

Detta somma sarà trasportata dal bilancio del Ministero delle finanze a quello del Ministero dei lavori pubblici, prelevandola dal fondo per le obbligazioni terremoti, autorizzato con l'art. 4 del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899.

Sarà conseguentemente ridotta di eguale importo la spesa di L. 1.000.000 autorizzata con l'art. 1 (ultimo comma) del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87.

Art. 2.

Il contributo dello Stato a favore dei danneggiati dall'eruzione dello Stromboli sarà liquidato nella misura e con le modalità stabilite dalle vigenti norme pel terremoto del 28 dicembre 1908, per i contributi inferiori e per quelli superiori alle L. 15.000, ed in base al reddito complessivo del richiedente accertato per l'anno 1932.

Il pagamento del contributo così liquidato sarà corrisposto direttamente, in unica soluzione, dall'ufficio del Genio civile di Messina, in base al certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Art. 3.

Le domande per conseguire il contributo dello Stato, nella forma e nella misura di cui al precedente articolo, debbono essere avanzate, sotto pena di decadenza, all'ufficio del Genio civile di Messina, non oltre i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande stesse debbono essere firmate dai diretti danneggiati, o da un loro legale procuratore, ed autenticate da un Regio notaio, o dal delegato podestarile di Stromboli.

Art. 4.

A corredo delle domande di contributo debbono essere prodotti all'ufficio del Genio civile di Messina gli atti dimostrativi del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3ª, prescindendo, però, dalla presentazione del certificato storico catastale.

Il termine ultimo per la produzione di tali atti è fissato, sotto pena di decadenza, al 31 dicembre 1932.

Art. 5.

Il termine utile per la integrale esecuzione dei lavori da parte dei danneggiati dell'isola di Stromboli è stabilito, sotto pena di decadenza, a 18 mesi per le riparazioni, e a due anni per le costruzioni e nuove costruzioni, a partire dalla data di notifica, ai danneggiati, della perizia dei lavori stessi, da effettuare a cura dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono estese ai fabbricati colpiti dal terremoto del 1908, per i quali non è stato ancora concesso il contributo, ed anche se l'interessato non ne abbia fatto domanda entro il 31 marzo 1927, purchè i fabbricati stessi siano stati nuovamente danneggiati dalla eruzione dello Stromboli.

Allo scopo si applicano le norme dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, fermo restando, per la relativa domanda, il termine di 90 giorni di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

La somma che eventualmente non venisse erogata sul fondo di L. 300.000, di cui al precedente art. 1, sarà versata al bilancio dell'entrata per essere riassegnata al fondo per le obbligazioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899.

Art. 8.

A cura dell'Amministrazione finanziaria sarà eseguita di ufficio la verifica dei danni prodotti dalla eruzione dello Stromboli.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere la riscossione delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sui fabbricati, e, in base ai risultati della verifica, potrà altresì concedere l'esenzione dai detti tributi a decorrere dal 1° gennaio 1931 fino alla attivazione del nuovo catasto nell'isola.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni in dipendenza del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1932, n. 866.
Provvedimenti a favore dei bachicoltori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire lo sviluppo della sericoltura nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la corrente campagna bacologica 1932, un premio a favore dei produttori di bozzoli in ragione di L. 1 per ogni chilogrammo di bozzoli freschi mercantili prodotti nel Regno.

Art. 2.

La concessione del premio sarà fatta a cura dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ed è subordinata allo accertamento dei quantitativi di bozzoli prodotti nella corrente campagna, da eseguirsi dalle Organizzazioni sindacali agricole: Federazioni provinciali agricoltori o Unioni provinciali sindacati agricoltura.

Art. 3.

I produttori di bozzoli che aspirino al premio sono tenuti a denunciare alle rispettive Organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i quantitativi prodotti.

Le denuncie saranno comprovate da documenti da cui risulti l'avvenuta vendita dei bozzoli sia a filande, sia sui pubblici mercati o la consegna dei bozzoli stessi ad ammassi sociali, o la pesatura eseguita in pese pubbliche.

In caso di mancanza dei documenti sopra indicati, i quantitativi saranno accertati alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni predette.

Le Organizzazioni sindacali competenti hanno altresì facoltà di controllare, previo sopraluogo, i quantitativi risultanti dai documenti di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Art. 4.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente art. 2, le Organizzazioni sindacali agricole dovranno presentare, non oltre il 31 agosto 1932, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, gli elenchi dei produttori di bozzoli, ripartiti per Comuni, e contenenti le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità del produttore e luogo di residenza;

b) denominazione dell'azienda in cui fu fatto l'allevamento;

c) peso accertato in chilogrammi dei bozzoli freschi, mercantili, secondo le consuetudini locali, prodotti;

d) nome del semaio che fornì il seme e quantitativo del seme allevato.

Gli anzidetti elenchi dovranno essere vistati dai podestà che devono attestare di averli riscontrati conformi a verità.

Art. 5.

Il pagamento del premio sarà effettuato dai Consigli provinciali dell'economia corporativa in base agli elenchi di cui al precedente art. 4 entro il mese di ottobre 1932.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei singoli Consigli mediante ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Al fine suindicato i Consigli predetti faranno pervenire, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1932, le richieste documentate in ordine al fabbisogno di spesa.

Art. 6.

Ai fini del presente decreto sarà istituito, con decreto del Ministro per le finanze, nella parte straordinaria della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1932-33, apposito capitolo con relativo stanziamento.

Art. 7.

Chiunque, allo scopo di conseguire il premio stabilito dal presente decreto, denunzia quantitativi di bozzoli superiori a quelli effettivamente prodotti è punito con la multa fino a L. 2000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 8.

Chiunque abbia motivo di reclamare contro il mancato pagamento del premio può presentare ricorso, non più tardi del 30 novembre 1932, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 9.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di emanare, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 77. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Molfetta.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Molfetta il 18 novembre 1931-X a rogito del segretario capo del comune di Molfetta (n. 3064 di repertorio), atto col quale il comune di Molfetta si è impegnato a cedere all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno e la palestra ginnastica in corso di costruzione sul terreno medesimo, e l'Opera nazionale Balilla si è impegnata a concorrere nella spesa relativa nella misura del 50 per cento;
Veduta la deliberazione n. 15 in data 2 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione di cui alle premesse, che il comune di Molfetta si è impegnato ad effettuare a suo favore.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4203)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale e di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, queste ultime in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti clausola speciale e tariffe di premi, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, restando sostituite le corrispondenti tariffe attualmente in vigore:
1. Clausola relativa alla corresponsione all'assicurato, del valore di riduzione della polizza, in caso di operazioni chirurgiche;
2. Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;
3. Tariffa 42, relativa all'assicurazione combinata di termine fisso e vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile per metà ad un'epoca prestabilita sia o non in vita a tale epoca l'assicurato, e per metà alla sua morte in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 19 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1932.
Variazioni alla circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano e dei Circoli d'ispezione della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la vigente tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo, registro n. 14 Finanze, foglio n. 373, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità di apportare alcune ulteriori variazioni alla circoscrizione anzidetta nell'interesse dei servizi del demanio e delle tasse;
Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Decreta:

Sono approvate le annesse tabelle *A* e *B*, con le quali vengono apportate delle variazioni alla vigente circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano e dei Circoli d'ispezione della provincia di Milano.
Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Con altro decreto Ministeriale sarà stabilita la decorrenza delle variazioni suddette.

Roma, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

TABELLA *A*

annessa al decreto Ministeriale 28 aprile 1932.

Gli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano restano modificati nel loro ordinamento come appresso:

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA
MILANO Atti giudiziari.	*Azienda dello Stato.* 1° Registrazione degli atti giudiziari, stragiudiziali, con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2° Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3° Tasse a debito. 4° Riscossione spese di giustizia civile. 5° Pagamento di spese di giustizia civile. 6° Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 7° Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero. 8° Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 9° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 10° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 2° Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 3° Proventi eventuali utili e compensi diversi.
MILANO Atti privati.	*Azienda dello Stato.* 1° Registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali relative a trapassi di proprietà, di aziende commerciali ed industriali con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 3° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 4° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Cassa nazionale del notariato. 2° Competenze per atti coattivi. 3° Proventi eventuali utili e compensi diversi.
MILANO Affitti.	*Azienda dello Stato.* 1° Registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2° Tasse varie e proventi degli archivi di Stato. 3° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 4° Tasse sulle assicurazioni di ogni specie (comprese le marittime ed assimilate) e registrazione delle quietanze dei sinistri. 5° Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi eventuali, utili e compensi diversi. 6° Ricupero di spese. 7° Proventi gabellari. *Aziende speciali.* 1° Competenze per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 3° Cassa nazionale del notariato.
MILANO Atti pubblici.	*Azienda dello Stato.* 1° Registrazione degli atti pubblici con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2° Credito fondiario. 3° Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di estratti, certificati e copie. 4° Diritti di segreteria. 5° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 6° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 7° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Cassa Nazionale del Notariato. 2° Competenze per atti coattivi. 3° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Demanio e concessioni governative.	*Azienda dello Stato.* 1° Demanio pubblico e patrimoniale Enti amministrati ed Asse Ecclesiastico. 2° Eredità devolute allo Stato. 3° Tassa di pubblico insegnamento. 4° Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 5° Tassa sulle concessioni governative. 6° Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 7° Tasse sui permessi per porto d'armi e da caccia, compresa la vendita dei foglietti bollati e relativi libretti. 8° Depositi per spese d'asta e contratti. 9° Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie. 10° Tassa sul servizio fitopatologico. 11° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 12° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali ed utili e compensi diversi. 14° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Fondo culto. 2° Demanio forestale. 3° Agenzie giudiziarie.

CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
Segue: MILANO Demanio e concessioni. Governative.	4° Ricupero crediti per cessioni stipendi. 5° Competenze per atti coattivi. 6° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Primo Ufficio del bollo.	*Azienda dello Stato.* 1° Bollazione con punzone marche e visto per bollo. 2° Vendita cambiali d'importo superiore a L. 60,10 e delle relative marche. 3° Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento, ad eccezione di quelle specificatamente attribuite all'Ufficio degli scambi commerciali; diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sui trasporti; tasse sulle carte da giuoco; contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse, escluse quelle sugli scambi commerciali, e relativi depositi. 4° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 5° Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi eventuali degli utili e compensi diversi. 6° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Competenze per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Secondo Ufficio del bollo.	*Azienda dello Stato.* Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche di scambio e le marche per l'esazione dei diritti metrici e le fascette per polveri piriche, eccettuati i foglietti ed i libretti per licenza di caccia e porto di armi. *Aziende speciali.* Vendita di marche e fascette per imposta amministrata dalla Direzione generale delle privative.
MILANO Scambi commerciali.	*Azienda dello Stato.* 1° Servizio dei postagiro e dei conti correnti postali. 2° Tasse di scambio sulle importazioni da versarsi dalla Dogana. 3° Convenzioni obbligatorie di abbonamento alla tassa scambio sui vini e sul bestiame e sulle carte da giuoco. 4° Convenzioni obbligatorie di abbonamento sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, alcool, glucosio, gaz, energia elettrica, polveri piriche, lampadine, acque gassate e minerali artificiali. 5° Tasse di scambio riscuotibili in modo virtuale in base a denuncia. 6° Tasse di bollo sulle inserzioni e relative convenzioni di abbonamento obbligatorio. 7° Tasse di bollo sulle quietanze per abbonamento ai giornali (riscuotibili in base a denuncia). 8° Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alla legge sugli scambi e relativi depositi. 9° Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
Segue: MILANO Scambi commerciali.	10° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 11° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Competenze per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Ufficio successioni.	*Azienda dello Stato.* 1° Tassa di successione e tasse e diritti accessori. 2° Tassa di manomorta. 3° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 4° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 5° Ricupero di spese. 6° Radiofonia. *Aziende speciali.* 1° Competenze per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Tasse in surrogazione.	*Azienda dello Stato.* 1° Tasse di negoziazione. 2° Tasse sul capitale delle società straniere. 3° Tasse sulle anticipazioni e sovvenzioni. 4° Tasse di negoziazione e le tasse sul capitale delle Società di assicurazioni. 5° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 6° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 7° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Competenze per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
MILANO Ufficio ammende.	1° Riscossione di multe, ammende e spese di giustizia penale ed amministrativa di qualunque specie. 2° Pagamento delle spese di giustizia penale. 3° Bollazione delle produzioni in giudizio. 4° Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 5° Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 6° Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1° Spese di giustizia e compensi per atti coattivi. 2° Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

TABELLA B

annessa al decreto Ministeriale 28 aprile 1932.

I Circoli del demanio e delle tasse della provincia di Milano sono modificati nel loro ordinamento come appresso:

SEDE e denominazione dei Circoli	Circoscrizione modificata – Uffici che vi sono compresi – Sede	Circoscrizione modificata – Uffici che vi sono compresi – Denominazione	Annotazioni
Milano permanente	Milano	1º Ufficio bollo	
Milano 1º Circolo	Milano	Atti pubblici	Con la verifica agli uffici del gruppo V.
Milano 2º Circolo	Milano	Atti privati	Con la verifica di tutti gli uffici non appartenenti all'Amministrazione demaniale, compresi negli elenchi mod. 79-*bis* ai gruppi I e II, meno gli Enti assegnati ai Circoli 3º, 7º ed 8º.
Milano 3º Circolo	Milano	Successioni	Con la verifica degli uffici di conciliazione e probiviri e degli Enti compresi nel gruppo IV, esclusi gli Istituti scolastici e gli Enti assegnati ai Circoli 7º ed 8º, provincia di Milano. Comune di Milano ed uffici dipendenti. Ospedale Maggiore di Milano.
Milano 4º Circolo	Milano	Demanio, Affitti ed Assicurazioni	Verifica degli Istituti di assicurazione (Parte III del modello 79-*bis*, meno le Società commerciali assegnate al 6º Circolo). Istituti scolastici.
Milano 5º Circolo	Milano	Atti giudiziari	Con la verifica dei servizi in materia civile nelle cancellerie giudiziarie.
Milano 6º Circolo	Milano	Tasse in surrogazione	Con la verifica agli Istituti, Società ed Enti del gruppo III meno le compagnie di assicurazione, assegnate al 4º Circolo. Borsa. Consiglio provinciale della economia.
Milano 7º Circolo	Milano	Conservatoria ipoteche	Con le verifiche agli uffici aventi sede nei Comuni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici di Milano.
	Abbiategrasso	Registro	
	Magenta	Id.	
	Rho	Id.	
Milano 8º Circolo	Milano	2º Ufficio bollo Ufficio scambi commerciali	Con la verifica alla Regia questura – Esattoria e Ricevitoria provinciale di Milano. Uffici del culto.
	Cassano d'Adda	Registro	
	Legnano	Id.	
Milano 9º Circolo	Milano	Ammende	Con la verifica dei servizi in materia penale nelle Cancellerie giudiziarie.
Monza	Monza	Registro	
	Carate Brianza	Id.	
	Desio	Id.	
	Gorgonzola	Id.	
	Vimercate	Id.	
Lodi	Lodi	Registro	
	Lodi	Ipoteche	
	Casalpusterlengo	Registro	
	Codogno	Id.	
	Sant Angelo Lodigiano	Id.	

Roma, addì 28 aprile 1932 - Anno X.

Il Ministro: Mosconi.

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1932.

Decorrenza delle variazioni apportate, con decreto Ministeriale 28 aprile 1932, alla circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano e dei Circoli d'ispezione della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1932 — registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1932, reg. 4 Finanze, foglio n. 155 — col quale furono approvate le tabelle *A* e *B* annesse al decreto medesimo, concernente variazioni apportate alla circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano e dei Circoli d'ispezione della provincia di Milano con riserva di stabilire la decorrenza delle variazioni stesse;

Decreta:

È fissata col 1° luglio 1932 la decorrenza delle variazioni apportate, col decreto Ministeriale 28 aprile 1932, alla circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse della città di Milano e dei Circoli d'ispezione della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile disposta dal sig. Romolo Landi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Forlì il 7 ottobre 1931-IX a rogito del notaio dott. Antonio Baldassarri residente in Forlì, atto col quale l'Opera nazionale Balilla ha accettato la donazione disposta a suo favore dal sig. Romolo Landi fu Domenico con atto 20 aprile 1931 rogato dal vice console reggente il Consolato generale d'Italia a Buenos Ayres donazione relativa a porzione di proprietà ed usufrutto di una casa in Bertinoro (via Mazzini n. 18);
Veduta la deliberazione n. 10 in data 13 febbraio 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse disposta a suo favore dal sig. Romolo Landi fu Domenico.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4204)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Giugliano in Campania.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Giugliano in Campania il 6 novembre 1931, a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune a regolarizzazione ed integrazione della convenzione in data 9 febbraio 1929-VII ha ceduto in proprietà all'Opera nazionale Balilla un palestra ginnastica e locali accessori;
Veduta la deliberazione n. 17 in data 9 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Giugliano in Campania.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4205)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-302 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Rosalia in Cenci fu Luigi fu Cencic Anna, nata a Robedischis (Bergogna) il 5 ottobre 1909 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4016)

N. 50-226-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Michele di Antonio e di Devetak Francesca, nato a Merna il 21 settembre 1882 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Francesca di Francesco, nata a Novistipta il 2 dicembre 1886, moglie;
Franceskin Francesco, nato a Mocinje il 24 novembre 1920, figlio;
Franceskin Teresa, nata a Mocinje il 19 ottobre 1919, figlia;
Franceskin Vida, nata a Mocinje il 20 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4017)

N. 50-341 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Giuseppe fu Antonio e fu Tomasic Anna, nato a Cerò (San Martino Quisca) il 2 novembre 1864 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Maria fu Domenico Golieuscek, nata a Bigliana il 18 maggio 1867, moglie;
Cijan Olga, nata a Cerò il 15 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4018)

N. 50-998 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Antonio fu Giovanni e di Bizjak Anna, nato a Gabria (Tolmino) il 9 gennaio 1893 e residente a Gabria (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Teresa di Giuseppe Kanalec, nata a Volaria il 2 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche alla Convenzione di Ginevra 15 giugno-11 luglio 1920 riflettente l'età minima d'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.

Addì 14 luglio 1932-X sono state depositate in Ginevra presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, le ratifiche alla Convenzione sull'età minima d'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 2ª sessione (15 giugno-11 luglio 1920).

Tale Convenzione è stata approvata con R. decreto 9 maggio 1932, n. 640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1932.

(4242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	776453	84 —	Erba Lucia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mojoli Antonietta di Antonio, ved. di Erba Giuseppe, dom. in Monza, frazione La Santa (Milano); con usuf. vital. a Crippa *Luigia* fu Angelo, ved. di Erba Luigi, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Crippa *Antonia-Luigia* fu Angelo ecc., come contro.
Cons. 5 %	293683	305 —	Rosato Felicia e *Michelino* fu Emmanuele, minori sotto la tutela di Ottaviano Giuseppe di Lorenzo, dom. in Spinazzola (Bari).	Rosato Felicia e *Michelina* fu Emmanuele, minori ecc., come contro.
»	41791	4.550 —	*Storkei* Costance fu Edoardo, moglie di Giglioli Italo, dom. in Pisa	*Stocker* Costance-*Hamilton-Dunbar*, moglie ecc. come contro.
»	388412	9.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Crema (Cremona); con usuf. vital. a Bonzi *Iole* fu Giuseppe, ved. di Premoli Paolo, dom. in Crema (Cremona)	Premoli Alessandro fu Paolo, *inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo*, dom. come contro, con usuf. vital. a Bonzi *Maria-Antonia-Iole* fu Giuseppe ved. ecc. come contro.
»	499554	3.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Cavaso del Tomba (Treviso), inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo, notaio in Asolo (Treviso); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	499553	3.000 —	Premoli Camillo fu Paolo, dom. in Roma; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	12390	637 —	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Nicolo*, dom. in Chiavari (Genova), vincolata.	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Giacomo*, dom. come contro, vincolata.
Con. 5% Litt. » »	50429 50430	5.000 — 5.000 —	Carli Martini *Anna* / Carli Martini Angelo di *Gian-Carlo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino.	Carli Martini *Flora-Anna* / Carli Martini Angelo di *Giuseppe-Gian-Carlo*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	482643	275 —	Iovene *Antonietta*, fu Vincenzo, moglie di Caiazzo Paolo, dom. in Angri (Salerno), vincolata.	Iovene *Maria-Antonietta* fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
»	277454	755 —	Sturla *Maria-Teresa* di Lorenzo, moglie di Raffo Davide fu Giacomo, dom. in Portoferraio (Livorno).	Sturla *Giovanna-Teresa-Luigia* di Lorenzo, moglie ecc. come contro.
»	87751	509 —	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Luigi* detto Gino, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Biagio-Angelo-Luigi* ecc. come contro.
»	82185	509 —	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. Falco, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital. a Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. ecc. come la precedente.	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* fu Salvatore, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* ecc. come contro.
»	82186	509 —	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4090)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	415603	175 —	Bari *Virginia Carmela* fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo fu Oronzo, dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari *Virginia Maria Carmela* fu Saverio ecc. come contro.
»	465599	175 —	Bari Carmela fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari Virginia Maria Carmela fu Saverio ecc. come contro.
Cons. 5 % 5 % P. L.	513711 64469	4.745 — 4.955 —	Braida Elda fu *Giovanni-Battista* moglie di Pasqualis Arturo, dom. in Vittorio Veneto (Treviso) con vincolo dotale.	Braida Elda fu Tito Giovanni Battista, ecc. come contro.
Cons. 5 %	273064	330 —	Ripamonti Egidio fu *Giacomo*, minore sotto la tutela di Macchi Ercole fu Francesco, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Macchi *Clementina* fu Francesco ved. Ripamonti Giacomo interdetta sotto la tutela di Macchi Ernesto fu Francesco.	Ripamonti Egidio fu *Giovanni Giacomo* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Macchi *Elisa* fu Francesco ved. Ripamonti *Giovanni Giacomo* ecc. come contro.
»	116861	55 —	*Pancato Sebastiano* fu Pietro, minore sotto la tutela di Piglione Felice fu Cesare, dom. in Camerano Casasco (Alessandria).	*Paniate Serafino Luigi Sebastiano* fu Pietro, ecc. come contro.
3,50 %	553676	168 —	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Antonio*, dom. in Pico (Caserta), vincolata.	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Erasmo Antonio*, dom. in Pico (Caserta) vincolata.
»	375956	140 —	Bisiè *Palmira* fu Vittorio, moglie di Giordana Felice, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Bolla Rosa fu Giuseppe.	Bisiè *Maria-Rosa-Palma-Vittoria* fu Vittorio ecc. come contro; con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	349936	45 —	Voltancoli *Angiolo* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Carloni Anna fu Domenico, ved. di Voltancoli Emilio, dom. a Firenze.	Voltancoli *Angiola* fu Emilio ecc. come contro.
»	349938	10 —	Intestata come la precedente con vincolo di usufrutto a Carloni Anna fu Domenico ved. Voltancoli.	Intestata come sopra, con vincolo come contro.
»	368436	1.600 —	Iaria Santina di Vincenzo, *nubile* dom. a Palazzolo (Siracusa).	Iaria Santina di Vincenzo, *moglie di Brancati Giuseppe*, dom. a Palazzolo (Siracusa).
3,50 %	792102	94,50	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a *Satriano di Lucania* (Potenza).
Cons. 5 %	157509	50 —	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a *Satriano* (*Catanzaro*).	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a *Satriano di Lucania* (*Potenza*).
3,50 %	337390	66,50	Ciatti *Aida* fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Marozzi Antonietta, dom. a Milano; con usufr. vitalizio a favore di Marozzi Antonietta fu Ercole, vedova di Ciatti Attilio.	Ciatti *Maria-Celestina Ada* fu Attilio, ecc. come contro; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4210)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 376 — Data: 6 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Bottigella Teresa fu Angelo in Dallesi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 21 — Capitale: consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

È stato richiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50 per cento n. 558.716 di L. 122,50 intestato a Faravelli Maria fu Francesco nubile, domiciliata a Torrazza di Santa Maria della Versa, e n. 475.536 di L. 122,50 intestato a Faravelli Maria fu Francesco moglie di Achilli Fortunato, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia).

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 562459 per la rendita annua di L. 2800 del consolidato 3,50 per cento, intestato a Lattes Beniamino David fu Isacco, domiciliato a Lyon (Francia) e vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di Montmory Elena Paolina fu Michele.

Essendo detto certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 26 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2479)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per un monumento equestre da elevare in Torino a S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta.

Allo scopo di eternare la grande ed eroica figura di S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, Condottiero della III Armata, il Ministero della guerra bandisce un pubblico concorso fra artisti italiani per un monumento equestre da elevare in Torino.

Il monumento dovrà sorgere nel centro del piazzale Duca d'Aosta, sull'asse del corso omonimo, ed avrà la fronte rivolta al Corso Vinzaglio.

Il monumento dovrà avere un'altezza totale di metri dodici, compresi quindi il basamento (di semplici linee architettoniche) e la statua equestre di bronzo.

I modelli in gesso, presentati al concorso, dovranno essere contrassegnati da una busta chiusa e sigillata portante un motto ben distinto e contenente una scheda con il nome e l'indirizzo dell'artista concorrente.

I modelli dovranno pervenire od essere consegnati al Ministero della guerra (Ufficio del direttore generale del Genio militare) non oltre le ore 17 del 30 dicembre 1932-XI. Ogni autore o suo incaricato dovrà assicurarsi dell'arrivo tempestivo o provvedere alla consegna diretta dei modelli e chiedere documento di ricezione. Nessun ritardo (da qualsiasi causa derivato) sarà tollerato.

Il modello completo (base e statua) dovrà essere alto circa un metro; ad esso andrà unito il modello della testa del Duca, alla grandezza definitiva dell'opera scultoria.

Ai bozzetti ritenuti meritevoli, saranno assegnati tre premi: il primo di L. 30.000, il secondo di L. 15.000, il terzo di L. 10.000.

I concorrenti dovranno precisare il costo definitivo del monumento completo in ogni sua parte (fondazioni, basamento e statua equestre) ed indicare anche la data della consegna dell'opera pronta per l'inaugurazione.

Il vincitore dovrà modellare al vero il gruppo equestre, ritoccare le cere, vigilare la fusione, cesellare e curare tutto quanto occorre per la buona esecuzione dell'opera, sia nelle parti murarie che in quelle architettoniche e scultorie.

Nella Commissione giudicatrice di cinque membri, nominata dal Ministero della guerra, uno d'essi rappresenterà la città di Torino che contribuisce all'attuazione di tale iniziativa. Detta Commissione potrà suggerire modificazioni e, per propria deliberazione o a richiesta del Ministero della guerra, controllare, quando si creda utile o necessario, il procedimento dei lavori.

Il pagamento del prezzo convenuto sarà effettuato in tre anni a rate uguali.

Il Ministero della guerra prende impegno di pagare la metà di ciascuna rata; l'altra metà verrà pagata direttamente dal comune di Torino.

Negli accordi definitivi, da prendersi con l'artista vincitore del concorso, saranno stabilite, entro i limiti dell'ammontare di ciascuna rata, le scadenze dei vari acconti e la misura dei medesimi.

I modelli premiati resteranno proprietà del Ministero della guerra. Gli altri dovranno essere ritirati dagli autori o da un loro incaricato (munito di lettera con indicazione del motto) entro il termine di due mesi, trascorsi i quali sarà in pieno diritto del Ministero della guerra distruggerli.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

(4243)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.